



Moratorie legislative e non legislative per le famiglie e le imprese danneggiate dalla pandemia di Covid-19 – Linee guida EBA

24 marzo 2021

Angelo Peppetti
Ufficio Credito e Sviluppo

**Linee Guida
EBA
del 2 aprile
2020¹**

**Moratorie legislative
e non legislative dei
prestiti realizzate a
seguito del Covid-19**



L'EBA ha individuato una serie di condizioni che, se soddisfatte, non determinano la classificazione dell'esposizione oggetto della misura come **forborne**, ai sensi dell'art 47-ter del Regolamento UE n. 575/2013, né la modifica del trattamento come **ristrutturazione onerosa**, ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), di tale Regolamento.

¹Come modificate dagli aggiornamenti del 25 giugno e del 2 dicembre 2020

Misure di forbearance

- ❖ Le misure di **forbearance** consistono in concessioni nei confronti di un debitore che **si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà** a rispettare i propri impegni finanziari («difficoltà finanziarie»).
- ❖ Le esposizioni oggetto di «concessioni» sono caratterizzate da:
 - a) **una modifica dei termini e delle condizioni contrattuali;**
 - b) **il rifinanziamento totale o parziale del debito.**
- ❖ E' considerata misura di concessione, ad esempio, la previsione di nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore;
- ❖ Si presume sia stata concessa una misura di concessione quando, tra l'altro, il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;
- ❖ Le esposizioni oggetto di *forbearance* possono essere distinte in:
 - **Esposizioni *Performing Forborne***: nell'ambito del credito in bonis, ma la concessione è dovuta ad una difficoltà del debitore;
 - **Esposizioni *Non performing Forborne***: nell'ambito del credito deteriorato.

Criteria di uscita dalla *forbearance*

Esposizioni deteriorate in *forbearance* (*non-performing forborne*)

Le esposizioni *non performing* a cui sono applicate misure di *forbearance* cessano di essere considerate *non performing* (**diventando *performing forborne***) quando sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

- a) le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come deteriorate;
- b) è trascorso **almeno un anno** dall'applicazione della *forbearance* (***cure period***);
- c) **assenza di importi scaduti** e la banca è convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza (regolarizzazione importi scaduti).

Esposizioni *forbearance* (*performing forborne*)

Le esposizioni *performing forborne* diventano *performing* quando sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

- a) è trascorso un **periodo di prova di almeno 2 anni** dalla data alla quale l'esposizione oggetto di concessione è stata riclassificata in bonis («*probation period*»);
- b) Pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del *probation period*, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
- c) **Assenza di importi scaduti >30 gg.**

Ristrutturazione onerosa

- ❖ La ristrutturazione onerosa è uno degli elementi da considerare come indicativo dell'improbabile adempimento;
- ❖ Una ristrutturazione onerosa dovrebbe essere considerata avvenuta nel caso di concessioni nei confronti di un debitore che fronteggia o è in procinto di fronteggiare difficoltà nell'onorare i propri impegni finanziari;
- ❖ **Nel caso di esposizioni oggetto di misure di concessioni**, il debitore dovrebbe essere classificato in stato di *default* quando le relative misure di concessione implicino verosimilmente **una ridotta obbligazione finanziaria** (dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni);
- ❖ L'EBA ha fissato una soglia non superiore all'1% per la ridotta obbligazione finanziaria (cfr. Linee guida EBA sulla definizione di *default*);
- ❖ Per ogni ristrutturazione onerosa, le banche dovrebbero calcolare l'obbligazione finanziaria ridotta e compararla con la soglia. Nel caso in cui l'obbligazione finanziaria ridotta sia superiore a tale soglia, le esposizioni dovrebbero essere considerate in stato di *default*.

> Linee Guida EBA: condizioni per l'applicazione del trattamento di favore

Moratoria legislativa (norma di legge) o non legislativa (regime di moratoria concordato all'interno del settore bancario o in una parte significativa dello stesso, con partecipazione aperta alle banche e adozione di misure di riduzione dei pagamenti analoghe) a seguito della pandemia di Covid-19

La moratoria si applica a un vasto gruppo di debitori definiti sulla base di criteri generali

La moratoria prevede modifiche al piano dei pagamenti per un periodo di tempo limitato e predefinito; non dovrebbe essere prevista alcuna modifica a ulteriori termini e condizioni dei prestiti, come il tasso d'interesse

La moratoria offre a tutte le esposizioni che ne sono soggette le medesime condizioni per la modifica al piano dei pagamenti, ma non è obbligatoria per i debitori

La moratoria non si applica ai nuovi contratti di prestito concessi dopo la data del suo annuncio

La moratoria è stata avviata per far fronte alla pandemia di Covid-19 ed applicata prima del 31 marzo 2021

Il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito a seguito dell'applicazione della moratoria non dovrebbe superare i nove mesi. Tale limite non si applica alle modifiche al piano dei pagamenti concordate sui contratti di prestito prima del 30 settembre 2020, in base a una moratoria la cui durata supera i nove mesi.

**Ulteriori
precisazioni
fornite da
EBA**


**Rapporto dell'EBA
sull'implementazione
delle politiche
applicate per
il Covid-19**



L'EBA ha chiarito che la determinazione dei fattori della formula per il calcolo della ridotta obbligazione finanziaria (necessaria alla verifica dell'eventuale riclassificazione della stessa in *default*) va effettuato con riferimento alla **data dalla quale non è più possibile applicare la maggiore flessibilità**


PIL E PRINCIPALI COMPONENTI DELLA DOMANDA

Indice 2007 = 100




PRODUZIONI E CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

Indice 2015 = 100




CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI E ATTESE SULLA DISOCCUPAZIONE

Indice 2010 = 100




REDDITO E RISPARMIO DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI

Indice 2015 = 100



ANDAMENTO DEI PRESTITI BANCARI

PRESTITI DELLE BANCHE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA IN ITALIA (VAR % ANNUE)




(*): le variazioni sono state ricalcolate includendo i prestiti non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni (ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o riclassificazioni).

Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia

IL QUADRO DI RISCHIO SI È NORMALIZZATO: IL FLUSSO DI NUOVI NPL È TORNATO AL LIVELLO PRE-CRISI

Evoluzione del rischio di credito in Italia*

(l'indice rappresenta il tasso di deterioramento del credito, pari al rapporto «nuovi crediti deteriorati/impieghi»; %)



(*) Flussi trimestrali di prestiti deteriorati rettificati in rapporto alle consistenze dei prestiti, al netto dei prestiti deteriorati rettificati alla fine del trimestre precedente, in ragione annua. Dati depurati dalla componente stagionale, ove presente.

Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia (dati relativi agli imparti)

MISURE DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE E IMPRESE: EX-LEGE E VOLONTARIE

Al 26 febbraio 2021: oltre 2,7 mln di richieste per moratorie per circa 293 miliardi di crediti

	Moratorie su prestiti: numero domande	Ammontare di finanziamenti interessati dalle moratorie (euro)
Totale di cui:	oltre 2.700.000	293 mld
- Imprese	circa 1.200.000	circa 198 mld
- Famiglie (**)	circa 1.500.000	circa 95 mld

(**) oltre 200.000 domande hanno riguardato la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparini), per un importo medio di circa 94.000 euro.

- ✓ **Esito domande o comunicazioni pervenute in termini di importi: 95% accolte, 1% in corso di esame, 4% rigettate**
- ✓ **Al 26 febbraio 2021: risultano in essere moratorie per complessivi 186 miliardi, pari a circa due terzi degli importi approvati dalle banche da marzo 2020.**

Fonte: **Dati sulle moratorie e gli strumenti di liquidità aggiornati al 26 febbraio 2021** derivanti dalla «Task Force per assicurare l'efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità». Fanno parte della Task Force il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), il Mediocredito Centrale e la SACE. <https://www.bancaditalia.it/focus/covid-19/task-force/index.html>

MISURE DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE E IMPRESE: EX-LEGE E VOLONTARIE

Adesione alle misure di moratoria nazionali (1)

Data di riferimento: 26 febbraio 2021

	3. Importo delle richieste approvate e in essere (mld €) (2)	
	3.a. Importo delle richieste ricevute e approvate da marzo 2020	3.b. Importo delle moratorie in essere alla data di riferimento della segnalazione (6) (7) Totale (mld €)
Moratorie DL 'Cura Italia'	163	133
(A) PMI (art. 56)	150	127
- 'congelamento' prestiti a revoca (comma 2, lett. a)	14	13
- proroga prestiti a scadenza (comma 2, lett. b)	5	4
- sospensione rate/canoni (comma 2, lett. c)	131	110
(B) Famiglie (Fondo 'Gasparri', art. 54)	13	6
Moratorie su iniziativa del settore finanziario	116	53
(C) Moratorie promosse da associazioni di categoria	43	22
- ABI "Imprese in ripresa 2.0"	17	9
- ABI - famiglie - 21 aprile 2020	24	13
- Assofin - famiglie - Credito al consumo	2	0
(D) Altre moratorie (3)	73	31
Totale (A+B+C+D)	279	186
(di cui: società non finanziarie)	184	136
(di cui: famiglie) (4)	88	43
(di cui: altro) (5)	7	7

Note. (1) I dati riguardano le misure del DL n. 18/2020 "Cura Italia" e iniziative private, e si riferiscono a una indagine settimanale presso un campione di banche che erogano poco meno del 90 per cento dei prestiti a famiglie e imprese. I dati riportati rappresentano stime provvisorie degli importi complessivi, e sono stati riproporzionati rispetto al totale dei prestiti a famiglie e imprese erogati da banche e società finanziarie. Queste stime si basano su un campione di banche più ampio e su un più preciso criterio di riproporzionamento ai prestiti totali a famiglie e imprese rispetto ai dati pubblicati nei comunicati stampa della Task Force congiunta coordinata dal MEF del 13 aprile 2020 e del 6 maggio 2020. Il numero delle richieste di moratoria e dei relativi importi può risultare inferiore rispetto alle settimane precedenti a causa della scadenza di alcuni prestiti precedentemente assoggettati a moratoria, oppure a causa di revisione e rettifica di dati precedentemente comunicati dalle banche.

Note (2) Gli importi delle richieste si riferiscono all'intero valore residuo del prestito per il quale è richiesta la moratoria o sospensione, anche se quest'ultima è richiesta solo per alcune rate del prestito. - (3) La variazione di questa voce risente del progressivo completamento della documentazione delle richieste di moratoria da parte della clientela, che consente di riclassificare alcune moratorie concesse volontariamente dalle banche nelle categorie previste dai decreti (righe A e B). - (4) Nella categoria "famiglie" sono comprese anche le imprese non classificate come "società non finanziarie". - (5) Moratorie concesse a debitori diversi da società finanziarie e famiglie (ad esempio a società del settore finanziario). - (6) Intero valore residuo del prestito per il quale la moratoria o la sospensione è ancora in essere alla data di riferimento. - (7) Le segnalazioni possono essere soggette a rettifica da parte degli intermediari, per tenere conto della proroga automatica a giugno 2021 della moratoria legislativa (ex art. 56 DL Cura Italia), nelle more del recepimento nei sistemi informativi degli effetti della Legge di Bilancio 2021.

Fonte: Banca d'Italia, indagine campionaria presso le banche. <https://www.bancaditalia.it/focus/covid-19/task-force/index.html>

MISURE DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE E IMPRESE: EX-LEGE E VOLONTARIE

Richiesta di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI (lg 662/96) ai sensi dell'art. 13 del DL 23/2020 "Liquidità" (1)

	1. Numero delle operazioni di finanziamento (migliaia)		2. Importo delle operazioni di finanziamento (miliardi di euro)	
	Richieste ricevute	Finanziamenti erogati	Richieste ricevute	Finanziamenti erogati
	<i>Data di riferimento: 26 febbraio 2021</i>			
<i>Art. 13 lettera m) (prestiti con garanzia 100%)</i>	1.289,1	1.211,6	25,6	24,0
<i>Art. 13 lettera e) (rinegoziazioni)</i>	117,8	94,8	35,4	28,9
<i>Altre operazioni ex art. 13</i>	211,0	168,6	75,3	59,6
Totale Art. 13 DL 23/2020 "Liquidità"	1.617,9	1.475,1	136,3	112,5

Note. (1) I dati riguardano le misure del DL n. 23/2020 "Liquidità", e si riferiscono a una indagine settimanale presso un campione di banche che erogano poco meno del 90 per cento dei prestiti a imprese. I dati riportati rappresentano stime provvisorie degli importi complessivi, e sono stati riproporzionati rispetto al totale dei prestiti a imprese erogati da banche e società finanziarie.

Fonte: Banca d'Italia, indagine campionaria presso le banche. <https://www.bancaditalia.it/focus/covid-19/task-force/index.html>

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

Cosiddetto Fondo Gasparrini - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 475 e ss



Il Fondo consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale la **sospensione del pagamento dell'intera rata, per complessivi 18 mesi**, allungando il piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione.

EVENTI PER L'ACCESSO ALLA SOSPENSIONE

Verificatisi successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione

- a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;
- b) morte;
- c) handicap grave o condizione di non autosufficienza;
- d) sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- e) riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.

INTEGRAZIONI STRUTTURALI ALLA DISCIPLINA DEL FONDO ai sensi:

del DL 9 del 2 marzo 2020, art. 26

del DM 25 marzo 2020 del MEF, art. 1, com. 1

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

Cosiddetto Fondo Gasparrini - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 475 e ss

➤ **Principali requisiti di accesso**, tra gli altri:

- ✓ **reddito ISEE** non superiore a **30.000** euro
- ✓ **importo del mutuo** non superiore a **250.000** euro
- ✓ immobile **non di lusso** adibito ad abitazione principale. **No categorie catastali A/1, A/8 e A/9**



Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

Cosiddetto Fondo Gasparrini - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 475 e ss

INTEGRAZIONI STRUTTURALI ALLA DISCIPLINA DEL FONDO

➤ Nel caso di **misure di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro**:

- la **durata massima della sospensione**, che può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, fermo restando la durata massima di 18 mesi, **è commisurata** alla durata della misura stessa:

• DM 25 marzo 2020 del MEF, art. 1, com. 2 e 3

- ✓ **6 mesi**, se la misura di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra *30 giorni e 150 giorni consecutivi lavorativi*;
- ✓ **12 mesi**, se la misura ha una durata compresa tra *151 e 302 giorni lavorativi consecutivi*;
- ✓ **18 mesi**, se la misura ha una durata *superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi*;
- La richiesta può essere effettuata **anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito**

• DL 9 del 2 marzo 2020, art. 26

• DM 25 marzo 2020 del MEF, art. 1, com 4

- ### ➤ Il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella **misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo** durante il periodo di sospensione

• DL Cura Italia - Art. 54, com. 2

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

Cosiddetto Fondo Gasparrini - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 475 e ss

INTERVENTI IN DEROGA ALLA ORDINARIA DISCIPLINA DEL FONDO

- **Fino al 9 aprile 2022** l'accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell'ipotesi di **mutui in ammortamento da meno di un anno**
- **Fino al 31 dicembre 2021**, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute a partire dal 28 marzo 2020, la **Banca**, una volta ricevuta la domanda e verificata la sua completezza e regolarità, **sospende immediatamente l'addebito delle rate del mutuo** senza attendere l'esito della richiesta da parte del Gestore del Fondo Consap Spa

Trascorsi 20 giorni dall'invio della domanda da parte della banca al Gestore, senza che lo stesso ne comunica l'esito, l'istanza si ritiene accettata. In caso di esito negativo, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo.

DL 8 aprile 2020, n. 23 - Decreto Liquidità - Art. 12 – convertito in Legge 5 giugno 2020, n.40, modificato dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020, n.176

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

Cosiddetto Fondo Gasparrini - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 475 e ss

MODALITA' DI ACCESSO



- Compilazione del **modello di domanda per la richiesta di sospensione e presentazione alla banca** presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo
- **Presentazione della documentazione necessaria** (diversa a seconda dell'evento che consente l'accesso alla sospensione)

- **Verifica dei requisiti di accesso**
- **Sospensione del pagamento delle rate del mutuo**

- **La sospensione comprende le rate successive alla domanda, nonché quelle antecedenti a tale data se scadute e non ancora pagate per un periodo non superiore a 90 giorni**
- **La sospensione del pagamento delle rate non comporta l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive**

Accordo ABI – AACCC in tema di

Sospensione dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale

16 dicembre 2020

Amplia le misure legislative di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti

AMBITO DELL'INTERVENTO

- **mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso** erogati a persone fisiche prima della data di sottoscrizione dell'Accordo per:
 - ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati
 - liquidità
 - acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale

che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o, pur essendo connessi all'acquisto dell'abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all'accesso del Fondo Gasparrini

- **prestiti chirografari** (intesi come prestiti non assistiti da garanzia reale) a rimborso rateale erogati a persone fisiche prima della data di sottoscrizione dell'Accordo

Accordo ABI – AACCC in tema di

Sospensione dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale

FINANZIAMENTI ESCLUSI

- già **classificati a credito deteriorato** o con **rate non pagate** o per i quali sia intervenuta la **decadenza dal beneficio del termine** o la **risoluzione del contratto**, o ancora sia stata avviata una **procedura esecutiva sull'immobile ipotecato**
- **che fruiscono di agevolazioni pubbliche** (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata). Possono peraltro essere sospesi i mutui garantiti dal Fondo di garanzia Prima casa di cui all'art.1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- che hanno **già ottenuto una sospensione** del pagamento delle rate (o della quota capitale delle stesse) a seguito della pandemia da Covid 19 **per un periodo uguale o superiore a 9 mesi;**
- operazioni di **scoperto di conto corrente, apertura di credito, carte di credito revolving e credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento**

Accordo ABI – AACCC in tema di

Sospensione dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Sospensione della **quota capitale** o delle **rate del finanziamento** per una **durata non superiore a 9 mesi**

I clienti che hanno **già usufruito di una sospensione** a seguito della pandemia da Covid 19 potranno richiedere un **ulteriore periodo di sospensione** entro il 31 marzo 2021 **nel limite massimo di 9 mesi complessivi**

Richiesta di sospensione da presentare, attraverso apposito modulo, al soggetto finanziatore **aderente all'iniziativa***, **entro il 31 marzo 2021** (data prorogabile sulla base delle indicazioni delle Autorità)

Al verificarsi di determinati eventi che riguardino uno dei cointestatari **nei due anni precedenti** alla data di presentazione della domanda

Le banche e gli intermediari finanziari aderenti all'iniziativa possono offrire condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall'Accordo

* <https://www.abi.it/Pagine/Info/Accordi-Covid.aspx>

Accordo ABI – AACCC in tema di

Sospensione dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale

EVENTI PER L'ACCESSO ALLA SOSPENSIONE

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
- Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n.3 c.p.c.
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
- **Sospensione o riduzione**, in base alle caratteristiche previste dall'art. 1, comma 1, del DM 25 marzo 2020, **dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi** anche in attesa dell'emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga)
- Per i **lavoratori autonomi e liberi professionisti**, **una riduzione del fatturato** - in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 - superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus

Accordo ABI – AACCC in tema di

Sospensione dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale

ULTERIORI CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

- **Nel caso di sospensione della quota capitale:** la **quota interessi** viene **rimborsata alle scadenze originarie**
- **Nel caso di sospensione dell'intera rata:** gli **interessi maturati nel periodo di sospensione** vengono **rimborsati, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento** (salvo diverso accordo tra banca e debitore), con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità), **in generale per tutta la durata residua del mutuo/finanziamento**, salvo diverso accordo tra le parti
- La **sospensione non determina:**
 - applicazione di **commissioni**
 - **interessi di mora** per il periodo di sospensione tranne qualora – nel caso di sospensione della sola quota capitale - l'intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie
- Durante il periodo di sospensione **il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento**

Misure per il sostegno delle imprese

MORATORIA LEGISLATIVA

Il Fondo di garanzia per le PMI

Soggetti beneficiari

- PMI, professionisti e lavoratori autonomi, che autocertificano una temporanea mancanza di liquidità a seguito dell'epidemia di Covid-19

Caratteristiche dell'intervento

- **Sospensione** del pagamento sia della quota capitale che della quota interessi **fino al 30 giugno 2021**
- Le banche e gli intermediari finanziari possono richiedere la **garanzia** del Fondo di Garanzia per le PMI, fino ad un **importo pari al 33% dell'ammontare del prestito oggetto di sospensione**

DL Cura Italia - Art. 56 e successive modifiche

Misure per il sostegno delle imprese

MORATORIA NON LEGISLATIVA

**Accordo per il Credito 2019
siglato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le
Associazioni imprenditoriali italiane il 15 novembre 2018 e
successivamente modificato da tre Addendum**

Soggetti beneficiari

- Tutte le imprese danneggiate dall'epidemia di Covid-19

Caratteristiche dell'intervento

- **Sospensione** del pagamento sia della quota capitale che della quota interessi **entro il 31 marzo 2021** per una **durata non superiore a 9 mesi**

Misure per il sostegno delle imprese

MISURE PER LA LIQUIDITÀ

Il Fondo di garanzia per le PMI

Caratteristiche dell'intervento

- **Garanzie su prestiti** concessi da banche e intermediari finanziari **a PMI e professionisti appartenenti a qualsiasi settore** (sulla base alle regole di operatività del Fondo)
- **La garanzia è concessa fino ad un massimo del 90% del prestito (100% per prestiti fino a 30.000 €)**
- Le misure temporanee includono: **(i) garanzia concessa a titolo gratuito, (ii) importo massimo garantito per singola impresa elevato a 5 milioni di euro, (iii) importo totale delle operazioni finanziarie non superiore al 25% del fatturato 2019 o al doppio del spese per il personale nel 2019 o al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI**

DL 8 aprile 2020, n. 23 artt 1 e 13 e successive modifiche

MISURE PER LA LIQUIDITÀ

SACE

- **SACE S.p.A. concede fino al 30 giugno 2021 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.**
- **Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, professionisti compresi**
- **La garanzia copre tra il 70% e il 90% del prestito, a seconda delle dimensioni dell'impresa**
- **L'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: il 25% del fatturato 2019 o il doppio delle spese del personale nel 2019**

Caratteristiche dell'intervento

DL 8 aprile 2020, n. 23 artt 1 e 13 e successive modifiche

Grazie per l'attenzione

a.peppetti@abi.it